

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **79/1962** (ECLI:IT:COST:1962:79)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Camera di Consiglio del **19/06/1962**; Decisione del **22/06/1962**

Deposito del **07/07/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1598**

Atti decisi:

N. 79

ORDINANZA 22 GIUGNO 1962

Deposito in cancelleria: 7 luglio 1962.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 177 del 14 luglio 1962.

Pres. AMBROSINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, della legge 4

giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Bugamelli Arrigo ed altro, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 6 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Molinari Augusto ed altri, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Alessi Alfio ed altri, iscritta al n. 119 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

4) ordinanza emessa il 20 giugno 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Romano Antonio ed altri, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;

5) ordinanza emessa il 27 maggio 1961 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Canargiu Domenico ed altro, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 2 settembre 1961;

6) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Bartolini Diana, iscritta al n. 139 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

7) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Tartaglia Michele, iscritta al n. 145 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

8) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal Pretore di Foggia nel procedimento penale a carico di Dei Miracoli Maria Loreta, iscritta al n. 146 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

9) ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Ortolani Elio, iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

10) ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Pretore di Udine nel procedimento penale a carico di Tortelli Vito, iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

11) ordinanza emessa il 26 ottobre 1961 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Scala Salvatore, iscritta al n. 210 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

12) ordinanza emessa l'11 novembre 1961 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Mazzaglia Salvatore, iscritta al n. 211 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

13) ordinanza emessa il 18 novembre 1961 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Vasta Nino Renato, iscritta al n. 6 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962. Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 6 giugno 1961, iscritta al n. 118 del Registro ordinanze 1961, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 30

dicembre 1923, n. 2814, della legge 4 giugno 1931, n. 659, e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 76 della Costituzione sotto il duplice profilo dell'omissione nella legge delegante n. 2814 del 1923 ed in quella integrativa del 1931, dell'attribuzione al Governo della facoltà di emanare norme penali, e della mancata prefissione di un limite di tempo per l'esercizio della potestà legislativa delegata, che sarebbe stata conferita al Governo dalla legge delega stessa per l'emanazione di nuovi Codici di commercio senza ulteriore precisazione di limiti, criteri e principi direttivi;

che con le altre ordinanze la violazione dell'art. 76 della Costituzione è stata denunciata sotto l'uno o l'altro o entrambi i detti profili, in relazione alle ricordate norme di delegazione ed agli artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; Considerato che la Corte costituzionale ha avuto già occasione di pronunciarsi sulle sollevate questioni dichiarandole infondate, da ultimo, con la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962, e che pertanto, giusta la costante giurisprudenza della Corte medesima e non sussistendo ragioni per discostarsi dalle precedenti pronuncie, le dette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.